



MARIA FRANCESCA TOMMASINI*

IMPRESSE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI. LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOSTENIBILI

SOMMARIO: 1. Mercato globale, violazione dei diritti umani e sostenibilità ambientale nella disciplina transnazionale. - 2. Proposte di riforma del diritto europeo. Il *Corporate Sustainability Due Diligence*. - 3. *Segue*. Problemi interpretativi del “*due diligence*” ed efficacia della Proposta di Direttiva. - 4. La riforma costituzionale italiana e la responsabilizzazione sociale delle imprese. - 5. La ricerca di un difficile equilibrio tra costi e benefici marginali. I contratti di rete tra imprese. - 6. Reputazione verde delle imprese ed obblighi informativi del produttore. I beni “confrontabili” ed i beni “sperimentabili”. - 7. *Segue*. I beni “garantibili”. L'Ecoetichetta UE e sua disciplina. - 8. Attività imprenditoriale ecosostenibile e Pubblica Amministrazione. Dal *Green public procurement* (GPP) al nuovo Codice dei lavori pubblici. - 9. Verso il definitivo tramonto del “consumatore passivo”.

1. Mercato globale, violazione dei diritti umani e sostenibilità ambientale nella disciplina transnazionale

Il passaggio da una economia a mercato internazionale ad una economia a mercato globale, avviato a partire dalla metà del secolo scorso ed accentuato dalla caduta del muro di Berlino¹, ha segnato l'affermarsi di imprese multinazionali (o transnazionali) che operano in Paesi diversi attraverso succursali e filiali estere (*branches*), società controllate (*subsidiaries*) di diritto straniero, *joint ventures* internazionali² e catene di fornitura globali (*global supply chains*). Se l'espansione universale delle organizzazioni produttive è stata, per un verso, tappa decisiva per l'apertura del mercato e l'incentivazione della produzione, essa ha agevolato, per altro, la commissione di condotte illecite (reati fiscali e forme di lavoro schiavistico³) e crimini ambientali (emissione di scarichi dannosi, inquinamento, compromissione dell'ambiente salubre, impatto sui cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e danni ambientali) che hanno a tutt'oggi rilevanti implicazioni sull'effettivo godimento e rispetto dei diritti umani.

* Professore ordinario di Diritto privato, Università degli Studi di Messina.

¹ F. GALGANO, *Globalizzazione e conglomerazione*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 73.

² Sul punto solo a titolo esemplificativo si vedano: M. DAL PRÀ, N. NICOLINI, *La modifica del Regolamento concentrazioni: la disciplina applicabile alle joint ventures*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 1998, p. 105; M. TIMOTEO, *La costituzione di equity joint ventures in Cina. L'investitore occidentale a confronto con il diritto cinese*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1998, p. 249.

³ V. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2019, p. 630.

Se la massimizzazione del profitto (*profit-maximization*) dei grandi proprietari (*shareholders*) è il fine cui le attività (anche quelle criminali) delle imprese globalizzate sono focalizzate, il contraltare più allarmante è rappresentato proprio dalla violazione, innanzitutto, del diritto alla salute (e/o alla sostenibilità ambientale) e, più in generale, di tutti i diritti umani facenti capo a quei soggetti che sono coinvolti dall'attività di impresa e cioè i creditori, i clienti, le comunità locali, la comunità globale e la società nel suo insieme (*stakeholders*)⁴.

Per i *corporate crime* (crimini globalizzati), gli ordinamenti nazionali sono facilmente eludibili grazie all'insidiosa inclinazione al *law shopping*⁵ cioè alla possibilità di selezionare un sistema giuridico diverso da quello di origine, talvolta più conveniente, per regolamentare i propri affari e per sottrarsi alla giustizia interna⁶. Preso atto di questo problema, e dopo un lungo processo evolutivo iniziato con la Dichiarazione di Stoccolma del 1972⁷, il Consiglio

⁴ Con riferimento al rapporto tra *shareholders* e *stakeholders* si vedano: O. HART, L. ZINGALES, *Companies should maximize shareholder welfare not market value*, in *Journal of law, finance and accounting*, 2017, p. 247; P. WEITZEL, Z. ROGERS, *Broad shareholder value and the inevitable role of conscience*, in *New York University journal of law & business*, 2015, p. 35; R. FREEMAN, *Strategic management. A stakeholder approach*, Cambridge, 2010; V. HARPER HO, "Enlightened shareholder value": corporate governance beyond the shareholder-stakeholder divide, in *The Journal Corporation Law*, 2010, p. 77; R. K. MITCHELL, B. R. AGLE, D. J. WOOD, *Verso una teoria dell'identificazione e della rilevanza degli stakeholders: definizione del principio di chi e cosa veramente conta*, in AA.VV., *Teoria degli stakeholder* a cura di Freeman-Rusconi-Dorigatti, Milano, 2007, p. 300; L. VILANOVA, *Neither shareholder nor stakeholder management. What happens when firms are run for the short-term salient stakeholder*, in *European management journal*, 2007, p. 146; M. C. JENSEN, *Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function*, in *Journal of applied corporate finance*, 2001, p. 11; W. EVAN, R. FREEMAN, *A stakeholder theory of the modern corporation: a kantian analysis*, in *Ethical theory and business*, 1988, p. 26.

⁵ La capacità di esercitare tale *governance* priva di limiti territoriali è distribuita, però, in modo diseguale, in quanto solo pochi Paesi "forti" (in *primis* gli USA, a ruota UK e alcuni Paesi dell'Europa continentale) sono realmente in grado di dettare, implementare e monitorare regole imperative di portata extraterritoriale. N. KRISCH, *Jurisdiction unbound: (extra)territorial regulation as global governance*, in *European journal of international law*, 2022, p. 481, il quale afferma che «unlimited jurisdiction easily transforms into a new form of oligarchic government in the international order».

⁶ Sulla questione: V. MONGILLO, *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023, p. 111; G. DI VETTA, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Archivio penale*, 2021, p. 1; T. PADOVANI, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2021, p. 409; M. SCOLETTA, *Enti stranieri e "territorialità universale" della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, 2020, p. 621; A. TRIPODI, *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronto*, in *Archivio penale*, 2019, p. 3; S. MANACORDA, *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri di imputazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2012, p. 110; V. MILITELLO, *Criminalità organizzata transnazionale ed intervento europeo fra contesto e garanzie*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2011, p. 811; L. PISTORELLI, *Profili problematici della responsabilità internazionale degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio*, in *Responsabilità amministrativa società e enti*, 2011, p. 15; AA.VV., *Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali*, Milano, 2005.

⁷ Alla Dichiarazione di Stoccolma del 1° giugno 1972 (in <http://www.wedocs.unep.org/>), sono seguiti, a livello internazionale, una serie di atti di *soft law* (la Risoluzione A/RES/45/94 dell'Assemblea generale, 14 dicembre 1990; il Rapporto A/42427 adottato nel 1987 dalla World Commission on Environment and Development e, più di recente, i President's Final Remarks to Plenary della Conferenza delle Nazioni Unite Stockholm+50, in www.stockholm50.global), Trattati internazionali (la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998, in *United Nations, treaty series*, 1998, p. 447; l'Accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi del 4 marzo 2018, in www.treaties.un.org) e Trattati regionali sulla tutela dei diritti umani (il Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali firmato a San Salvador il 17 novembre 1988, in *Organization of American States, treaty series* n. 69; la Carta araba dei diritti dell'uomo adottata il 22 maggio 2004, in www.digitallibrary.un.org; la Dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN adottata il 19

dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel giugno 2011, all'interno dei *Guiding Principles on Business and Human Rights*⁸, ha statuito che gli Stati hanno «l'obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiuti, all'interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione, da parte di terzi, incluse le imprese. Ciò richiede l'adozione di misure appropriate per prevenirle, oppure, qualora esse si verificano, occorre investigare su di esse, punirne gli autori, e porvi rimedio, attraverso l'uso di efficaci strumenti politici, legislativi, amministrativi e giudiziari» (principio fondamentale n. 1.1)⁹. Sulla base di detto principio l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, nel luglio 2022, la Risoluzione 76/300¹⁰

novembre 2012, in www.asean.org; la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli adottata il 21 ottobre 1986, in *United Nations, treaty series*, 1986, p. 217). A fare eccezione, almeno in apparenza, è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto priva di una disposizione specifica in materia. Anche in questo contesto, tuttavia, la protezione dell'ambiente è assicurata mediante l'interpretazione estensiva del diritto alla vita (articolo 2) ed al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8).

⁸ L'ultima versione aggiornata dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* (in <https://www.ohchr.org>) è stata approvata da 42 Paesi nel maggio 2011.

⁹ Il Principio n. 1 continua affermando che «States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises. This requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such abuse through effective policies, legislation, regulations and adjudication. 3. In meeting their duty to protect, States should: (a) Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps; (b) Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights; (c) Provide effective guidance to business enterprises on how to respect human rights throughout their operations; (d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate how they address their human rights impacts. 4. States should take additional steps to protect against human rights abuses by business enterprises that are owned or controlled by the State, or that receive substantial support and services from State agencies such as export credit agencies and official investment insurance or guarantee agencies, including, where appropriate, by requiring human rights due diligence. 5. States should exercise adequate oversight in order to meet their international human rights obligations when they contract with, or legislate for, business enterprises to provide services that may impact upon the enjoyment of human rights. 6. States should promote respect for human rights by business enterprises with which they conduct commercial transactions. 7. Because the risk of gross human rights abuses is heightened in conflict-affected areas, States should help ensure that business enterprises operating in those contexts are not involved with such abuses, including by: (a) Engaging at the earliest stage possible with business enterprises to help them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities and business relationships; 9 (b) Providing adequate assistance to business enterprises to assess and address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based and sexual violence; (c) Denying access to public support and services for a business enterprise that is involved with gross human rights abuses and refuses to cooperate in addressing the situation; (d) Ensuring that their current policies, legislation, regulations and enforcement measures are effective in addressing the risk of business involvement in gross human rights abuses. 8. States should ensure that governmental departments, agencies and other State-based institutions that shape business practices are aware of and observe the State's human rights obligations when fulfilling their respective mandates, including by providing them with relevant information, training and support. 9. States should maintain adequate domestic policy space to meet their human rights obligations when pursuing business-related policy objectives with other States or business enterprises, for instance through investment treaties or contracts. 10. States, when acting as members of multilateral institutions that deal with business-related issues, should: (a) Seek to ensure that those institutions neither restrain the ability of their member States to meet their duty to protect nor hinder business enterprises from respecting human rights; (b) Encourage those institutions, within their respective mandates and capacities, to promote business respect for human rights and, where requested, to help States meet their duty to protect against human rights abuse by business enterprises, including through technical assistance, capacity-building and awareness-raising; (c) Draw on these Guiding Principles to promote shared understanding and advance international cooperation in the management of business and human rights challenges».

¹⁰ *The human right to a clean, healthy and sustainable environment: resolution adopted by the General Assembly*, in <https://digitallibrary.un.org>.

con la quale ha riconosciuto il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale diritto umano ed ha invitato gli Stati e le imprese ad intensificare gli sforzi per darvi concreta attuazione. La Risoluzione è andata oltre, riconoscendo il dovere degli Stati di incorporare le considerazioni ambientali nelle loro politiche di sviluppo e di agevolare un approccio coordinato ed integrato che conduca ad uno sfruttamento equo e sostenibile delle risorse naturali, tenendo conto degli interessi degli altri Stati e soprattutto delle generazioni future¹¹. Tale indicazione di principio è stata confermata anche dalla giurisprudenza internazionale che ha sottolineato «la necessità di imporre allo Stato un obbligo di prevenzione, che si sostanzia nel dovere di adottare processi di *due diligence* adeguati e proporzionati al rischio ambientale»¹². Questo *modus operandi* potrebbe, come nelle intenzioni della Risoluzione 76/300, garantire all'ambiente lo stesso livello di protezione già previsto per altri interessi e diritti, come la dignità umana, le libertà individuali e il principio di non discriminazione all'interno dei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani¹³.

2. Proposte di riforma del diritto europeo. Il Corporate Sustainability Due Diligence

La globalizzazione dell'attività economica ha aggravato l'incidenza degli impatti negativi delle aziende sui diritti umani e sull'ambiente, sicché la loro tutela è da tempo una esigenza concreta anche a livello europeo¹⁴. In linea, infatti, con gli articoli 3 e 21 del Trattato

¹¹ N. SCHRIJVER, *The Evolution of Sustainable Development in International Law*, in *Recueil des cours*, 2007, p. 217.

¹² Tribunale costituzionale federale tedesco, ordinanza del 24 marzo 2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20), in merito alla tutela del clima e alla riduzione di emissioni di gas serra anche a garanzia delle libertà delle generazioni future, in <https://www.cortecostituzionale.it>; Corte di prima istanza di Bruxelles, sent. 17 giugno 2021 nell'affare *VZW Klimaatzaak c. Belgio* e altri, in <http://climatecasechart.com>; Corte suprema dei Paesi Bassi, sent. 20 dicembre 2019, nell'affare *Paesi Bassi c. Fondazione Urgenda*, in <https://rivista.camminodiritto.it>.

¹³ In argomento: D. PAUCIULO, *Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, p. 1118; M. MARCIANTE, *The right to a healthy environment under the ACHR: an unprecedented decision of the Inter-American Court of Human Rights*, in <https://www.dpceonline.it/2020/>; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, Torino 2020, p. 397; V. ROSSI, *Il riconoscimento del diritto universale a un ambiente sano: questioni aperte e percorsi evolutivi*, in AA.VV., *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite* a cura di Cataldi, Napoli, 2019, I, p. 179; G. ADINOLFI, *The right to a healthy environment. Delineating the content (and contours) of a slippery notion*, in AA.VV., *Routledge handbook of human rights and disasters* a cura di Zorzi-Giustiniani, Abingdon 2018, p. 211; G. SAJEVA, *Human rights and the environment: a hard balance to strike*, in *Ragion pratica*, 2017, p. 525.

¹⁴ Le proposte di riforma del diritto euro-unitario traggono diretta origine dall'*Action Plan on Financing Sustainable Growth* dell'8 marzo 2018, la cui *Action 10* prevedeva la conduzione di un'attività di studio analitico e consultazioni con i rilevanti *stakeholders* al fine di verificare l'eventuale esigenza di istituire l'obbligo per i consigli di amministrazione di sviluppare una strategia di sostenibilità, ivi inclusa una appropriata *due diligence* circa l'intera catena di fornitura (*supply chain*) e, correlativamente, è, poi, sulla base dell'*Action 10* che la Commissione ha richiesto al British Institute of International and Comparative Law (BIICL) due studi afferenti alle suddette esigenze. Il primo (*Study on due diligence requirements through the supply chain*), licenziato nel gennaio del 2020, ha raccomandato alla Commissione l'adozione di una nuova direttiva europea che imponga, a carico delle imprese, un obbligo di *due diligence* (da intendersi come *duty or standard of care*) diretto a «identify, prevent, mitigate and account for actual and potential human rights and environmental impacts in their operations and supply or value chain»; il secondo (*Study on directors' duties and sustainable corporate governance*), concluso nel luglio 2020, ha identificato le possibili linee di riforma del diritto euro-unitario dirette ad orientare le imprese verso l'adozione di una «sustainable corporate governance» che conduca ad una creazione di valore «sostenibile» sotto il profilo ambientale (preservando la stabilità e resilienza nel lungo termine degli ecosistemi che consentono la vita

sull'Unione Europea (TUE)¹⁵, con il *Green Deal europeo*¹⁶ e con gli obiettivi prefissati

umana), sociale (facilitando il rispetto e la promozione dei diritti umani e di buona *governance*) ed economico (soddisfacendo i bisogni economici necessari per società umane stabili e resilienti). Nel dicembre 2020, in linea con le risultanze dei due *Studies*, il Parlamento approva l'*European Parliament Resolution on sustainable corporate governance (2020/2137/INI)* con cui esso si esprime favorevolmente circa la necessità di una nuova legislazione in materia di *due diligence* sugli impatti in fatto di sostenibilità nell'ambito dell'intera catena di fornitura (E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, in *Rivista delle società*, 2022, p. 1). Quasi contemporaneamente, viene adottato dal Consiglio il Regolamento (UE) 2020/1998 istituito con la Decisione (PESC) 2020/1999 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani da parte di paesi terzi (in *G.U.U.E.* L 410/2020 p. 1 e p. 13). Con il Regolamento è stato istituito un sistema sanzionatorio volto a colpire tutti gli individui e le entità, pubbliche o private, che si rendono colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani nel mondo. La nuova normativa, ispirata al *Global Magnitsky Human Rights Accountability Act* con cui il Presidente degli Stati Uniti «authorizes the U.S. government to sanction those foreign government officials worldwide that are human rights offenders, freeze their assets, and ban them from entering the U.S.», rappresenta uno strumento rivoluzionario in quanto le sanzioni comminate (ad esempio il congelamento dei beni, i divieti di viaggio etc.) possono incidere sul funzionamento del mercato interno.

¹⁵ L'articolo 3, comma 3, del TUE, il quale prevede che «l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» va letto in combinato disposto con l'articolo 21. Quest'ultimo, infatti, statuisce che «1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale. 3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine».

¹⁶ Il Patto verde europeo (*Green Deal europeo*), votato dal Parlamento Europeo il 15 gennaio 2020, è un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Il programma comprende: un piano d'azione per l'economia circolare; un controllo e un'eventuale revisione (ove necessario) di tutti gli strumenti politici pertinenti relativi al clima, compreso il sistema di scambio di quote delle emissioni (EU ETS); la strategia "Dal produttore al consumatore" e uno spostamento dell'attenzione dalla *compliance* alla *performance* (per premiare gli agricoltori per la gestione e lo stoccaggio del carbonio nel suolo, per una migliore gestione dei nutrienti, per la riduzione delle emissioni, ecc.); la revisione della "Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici" (Direttiva 2003/96/CE) che esamina

dall'Agenda per lo sviluppo sostenibile¹⁷, il 23 febbraio 2022 la Commissione UE, su Raccomandazione del Parlamento Europeo¹⁸, ha approvato la Proposta di Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDD) che mira alla inclusione della sostenibilità nei processi gestionali delle società appartenenti a vari settori dell'economia¹⁹. La Proposta, muovendo dal presupposto che la condotta delle società «in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo della transizione dell'Unione a un'economia verde e climaticamente neutra (...) e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, compresi i rispettivi obiettivi in materia di diritti umani e ambiente», suggerisce di «attuare processi globali di attenuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi nelle catene del valore, integrare la sostenibilità nei sistemi di governo societario e di gestione e inquadrare le decisioni aziendali in termini di diritti umani, impatto climatico e ambientale, oltre che in termini di resilienza della società a più lungo termine»²⁰. Per far ciò si impone alle società europee ed extraeuropee partecipanti alle *supply chains globali* (filieri globali)²¹ di adottare procedure di *due diligence* (dovuta diligenza) all'interno delle rispettive *policies* aziendali; identificare gli avversi impatti effettivi o potenziali; prevenire e mitigare gli impatti negativi e portare a termine ovvero minimizzare gli stessi; adottare e mantenere procedure di segnalazione; monitorare l'efficacia delle loro *policies* di *due diligence* e delle azioni intraprese; rendere pubbliche le iniziative di *due diligence* adottate (articolo 5 della

da vicino le sovvenzioni ai combustibili fossili e le esenzioni fiscali (trasporto aereo, trasporto marittimo); una strategia di mobilità sostenibile e intelligente e un piano forestale dell'UE che avrà come obiettivi fondamentali il rimboschimento, la tutela e il recupero delle foreste in Europa. Il Patto si appoggia a *Orizzonte Europa* (un programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea per il periodo 2021-2027) per svolgere un ruolo centrale nella valorizzazione degli investimenti pubblici e privati nazionali. Attraverso partenariati con l'industria e gli Stati membri, punta a sostenere la ricerca e l'innovazione nelle tecnologie di trasporto, tra cui le batterie, l'"idrogeno pulito", la produzione di acciaio a basso contenuto di carbonio, i settori *bio-based* circolari e l'ambiente costruito. Per maggiori approfondimenti si vedano: D. BEVILACQUA, *La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2022, p. 297; E. CHITTI, *Managing the Ecological Transition of the EU: The European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, 2022, p. 1; M. C. CARTA, *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *rivista.eurojus.it* 2020, p. 54; M. FALCONE, *Il Green Deal europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2020, p. 379; J. RIFKIN, *Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la terra*, Milano, 2020; K. K. PATEL, *Il New Deal. Una storia globale*, Torino, 2018; S. CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Milano, 2009, p. 5.

¹⁷ Il 25 settembre 2015, i 193 stati dell'Assemblea Generale dell'ONU hanno adottato l'Agenda 2030 intitolata *Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*. L'agenda è costituita da un preambolo e 91 paragrafi. Il paragrafo 59 delinea i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che mirano ad affrontare un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua e all'energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente, l'urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l'uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.

¹⁸ European Council for Corporate Justice (ECCJ), *European Commission's proposal for a directive on Corporate Sustainability Due Diligence. A comprehensive analysis, Legal brief*, 2022, in <https://corporatejustice.org>.

¹⁹ Tra i primi commenti alla Proposta si veda W. RAYMOND, J. B. VIVERO SERRANO, *Diligencia debida y trabajo decente en las cadenas globales de valor*, Pamplona, 2022.

²⁰ Così la Relazione alla Proposta di Direttiva del 23 febbraio 2022, in <https://eur-lex.europa.eu/legal>.

²¹ La Proposta è indirizzata alle imprese quotate e non quotate di maggiori dimensioni anche non finanziarie il cui fatturato sia generato da attività svolte nei settori ad alto impatto, cioè quelli destinati alla fabbricazione di prodotti tessili, pelle e prodotti correlati, il commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature, agricoltura, silvicoltura, pesca, la produzione e il commercio all'ingrosso di alimenti, materie prime agricole, animali vivi, legno, cibo e bevande, l'estrazione mineraria, indipendentemente dai luoghi di estrazione, e il loro commercio all'ingrosso, incluso petrolio, gas, carbone etc. (articolo 2, par. 1, lett. (b), della Proposta).

Proposta)²². A questa diligenza “dovuta” o “richiesta” si aggiunge l’obbligo per le società di adottare un piano atto a rendere compatibile il modello di *business* e di strategia aziendale con la transizione verso un’economia sostenibile e con i limiti al riscaldamento globale posti dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici²³. La responsabilizzazione delle grandi società per la sostenibilità non è limitata esclusivamente all’attività esercitata in via diretta ma copre anche il c.d. *risk assessment* (valutazione del rischio) per l’attività esercitata dai *partners* commerciali (società controllate o società terze) legati(e) direttamente alle loro operazioni, ai loro prodotti e servizi (articolo 6 della Proposta di Direttiva)²⁴. A questo riguardo la Proposta richiede che le società adottino una serie di misure che garantiscano una adeguata prevenzione dai possibili impatti negativi potenziali²⁵. Ove ciò non avvenga o le società, non

²² La *policy* di *due diligence* deve contenere una descrizione dell’approccio societario alla *due diligence*, includendovi gli obiettivi a lungo termine; un codice di condotta che descriva principi e regole destinati ai dipendenti della società e alle società controllate; una descrizione dei processi messi in atto per attuare la *due diligence*, includendovi le misure assunte per verificare il rispetto del codice di condotta e per estenderne la sua applicazione alle imprese con cui la società intrattiene relazioni commerciali.

²³ L’Accordo di Parigi è un trattato internazionale sui cambiamenti climatici stipulato il 12 dicembre 2015 (e riguardante il periodo a decorrere dal 2020) tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC). Esso si propone di superare le rigidità manifestate dal Protocollo di Kyoto e decretarne il graduale superamento, nell’ambito delle iniziative della comunità internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici, realizzate in attuazione degli obiettivi e dei principi sanciti dalla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici del 1992, che ancora oggi costituisce la base dell’azione internazionale in materia. Solo a titolo esemplificativo si vedano: M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, p. 719; D. BODANSKY, *The Paris climate change agreement: a new hope?*, in *American Journal of International Law*, 2016, p. 288; M. GERVASI, *Rilievi critici sull’accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell’evoluzione dell’azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico*, in *Comunità internazionale*, 2016, p. 21; S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, p. 81; L. RAJAMANI, *The 2015 Paris agreement: interplay between hard, soft and non-obligations*, in *Journal of environmental law*, 2016, p. 337; ID., *Ambition and differentiation in the 2015 Paris agreement: interpretative possibilities and underlying politics*, in *International and comparative law quarterly*, 2016, p. 493; C. STRECK, P. KEENLYSIDE, *The Paris agreement a new beginning*, in *Journal for european environmental and planning law* 2016, p. 3; H. VAN ASSELT, *International climate change law in a bottom-up world*, in *Questions of international law*, 2016, p. 5; M. MONTINI, *Reshaping the climate governance for post-2012*, in *European journal of legal studies*, 2011, p. 7.

²⁴ La società principale non è responsabile per i danni causati da un impatto negativo prodotto da un partner d’affari indiretto solo quando ha chiesto e ottenuto dai partner diretti garanzie contrattuali circa il rispetto del codice di condotta (con l’impegno di richiedere garanzie equivalenti ai loro partner), alle quali si accompagnino «misure adeguate di verifica della conformità». Siffatta esclusione, però, non opera qualora, «nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento [...] fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l’impatto negativo o minimizzarne l’entità». Secondo la dottrina tale limite più che una vera e propria deroga al principio generale, mira «a introdurre un diverso criterio di giudizio (più favorevole per le imprese), individuando uno standard di diligenza speciale per i casi in cui il collegamento tra la società e l’impatto negativo appare meno stretto ... Nondimeno, non sembra trascurabile il rischio che, a dispetto della sua formulazione letterale, la norma possa essere in concreto applicata in maniera formalistica, considerando sufficiente la mera assunzione di un impegno a rispettare il codice di condotta, senza entrare nel merito dell’idoneità delle misure di accompagnamento» (M. MURGO, *La proposta di Direttiva sulla corporate sustainability due diligence tra ambizioni e rinunce*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2022, p. 943. Sul punto anche F. DENOZZA, *Incertezza, azione collettiva, esternalità problemi distributivi: come si forma lo short-termism e come se ne può uscire con l’aiuto degli stakeholders*, in *Rivista delle società*, 2021, p. 308).

²⁵ L’articolo 7 della Proposta individua proprio le modalità di prevenzione degli impatti negativi potenziali prevedendo che le società possono predisporre e attuare, previa consultazione con i portatori di interesse, un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi; chiedere a ciascun partner commerciale con il quale intrattengono rapporti d’affari il rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione; offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con le quali abbiano un rapporto d’affari consolidato

riescano a dimostrare, in sede di reclamo²⁶ e previo controllo delle autorità nazionali²⁷, di avere adottato la dovuta diligenza, esse sono responsabili dei danni derivanti da un impatto negativo «che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità» ottemperando adeguatamente agli obblighi previsti (articolo 22)²⁸. L'individuazione delle sanzioni irrogabili (nel rispetto dei consueti principi di effettività, proporzionalità e deterrenza), seppur rimessa alla discrezionalità degli Stati (articolo 20, paragrafo 1), deve essere calcolata in considerazione del fatturato della società. La decisione con cui viene esercitata la potestà sanzionatoria deve essere resa pubblica (articolo 20 paragrafo 4)²⁹.

La responsabilità civile delle società non esclude ovviamente il fatto che per esse possa invocarsi anche una responsabilità di tipo penale per i reati di “ecocidio”³⁰ e di genocidio³¹.

qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica; in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

²⁶ In linea con la Direttiva *Whistleblowing* (Direttiva UE 2019/1937) recepita in Italia con Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (in *G.U.* n. 63 del 15 marzo 2023), il reclamo deve essere presentato alla società stessa dando conto degli impatti negativi, attuali o potenziali, sui diritti umani o sull'ambiente, derivanti dalle attività svolte (articolo 9).

²⁷ La vigilanza circa il corretto adempimento degli obblighi previsti è affidata ad autorità nazionali di controllo che ciascuno Stato membro deve nominare a norma dell'art. 17 della Proposta. Le suddette autorità dispongono di ampi poteri investigativi e sanzionatori, possono condurre indagini d'ufficio o a seguito di segnalazione circostanziata (articolo 19) proveniente da soggetti legittimati (individui danneggiati anche solo potenzialmente, rappresentanze dei lavoratori, associazioni della società civile operanti nell'area interessata dalla catena di valore della società). Le autorità, possono condurre ispezioni anche senza darne preavviso alla società nel caso in cui ciò possa ostacolarne l'efficacia. Le autorità sono tenute a coordinarsi tra loro e a scambiarsi informazioni e assistenza nell'ambito della “rete delle autorità di controllo” istituita dalla Commissione in conformità all'art. 21.

²⁸ La società è tenuta a neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, innanzitutto, mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite, ma può altresì impegnarsi a predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi; a chiedere a ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo; effettuare gli investimenti necessari; ad offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari consolidato; in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, a collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace (articolo 8).

²⁹ M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due diligence*, in *Rivista delle società*, 2021, p. 383.

³⁰ R. BLAZEK, M. PROKEINOVA, *Will ecocide become an international crime?* in *Archivio penale*, 2020, p. 20.

³¹ K. AMBOS, *International economic criminal law*, in *Criminal law forum*, 2018, p. 499; F. JESSBERGER, *On the origins of individual criminal responsibility under international law for business activity: IG Farben on Trial*, in *Journal of international criminal justice*, 2010, p. 783; T. WEIGEND, *International trends towards establishing some form of punishment for corporations*, in *Journal of international criminal justice*, 2008, p. 947.

Anche se, ad oggi, né a livello europeo³² né in ambito internazionale³³ sono stati istituiti organi giurisdizionali con la competenza necessaria, un punto di partenza in tale direzione può essere rappresentato dal Protocollo di Malabo del 2014, che, per primo, ha introdotto una Corte sovranazionale competente a pronunciarsi sui reati d'impresa commessi dalle multinazionali³⁴.

3. Segue. *Problemi interpretativi del "due diligence" ed efficacia della Proposta di Direttiva*

Il dovere di diligenza (*due diligence*) volto alla adozione di specifiche procedure finalizzate a individuare, prevenire ed eliminare gli impatti negativi che le attività sociali possano avere sui diritti umani, sul cambiamento climatico e sull'ambiente, nel breve, medio e lungo termine, pone, però, dubbi interpretativi riguardanti la sua natura ed efficacia.

Ci si chiede, infatti, se l'espressione utilizzata dal legislatore si limiti a richiamare obblighi già di per sé gravanti sulle società sulla base di norme imperative ovvero se, attraverso il meccanismo della *due diligence* si cerchi di porre in essere procedure diligenti rispetto ad obblighi che in realtà non esistono in modo autonomo.

³² L'*European public prosecutor office* che ha iniziato la sua attività nel 2020 in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, radica sempre il suo potere punitivo nell'ambito degli Stati. Pertanto, il coinvolgimento delle imprese in gravi violazioni dei diritti umani è sostanzialmente giudicato a livello individuale, e il contrasto ai reati delle multinazionali si basa sugli ordinamenti nazionali (A. VENEGONI, M. MINÌ, *I nodi irrisolti della nuova Procura Europea*, in *Giurisprudenza penale*, 2017, 4; L. SALAZAR, *Habemus EPPO! La lunga marcia della Procura Europea*, in *Archivio penale*, 2017, p. 9). Una ricostruzione minoritaria sostiene un'ontologica incompatibilità tra i crimini contro l'umanità e le multinazionali, rilevando la perseguibilità delle persone fisiche che hanno materialmente agito e la natura strutturalmente dolosa dei *serious crimes against human rights* (M. WATTAD, *Natural persons, legal entities, and corporate criminal liability under the Rome Statute*, in *UCLA Journal of international law and foreign affairs*, 2016, p. 421).

³³ Per i casi di *serious violations of human rights*, il diritto internazionale contempla meccanismi non giudiziali, come Commissioni di inchiesta, riparazione e conciliazione, e organismi incaricati dall'ONU. Tra gli strumenti giudiziali veri e propri, oltre i comitati e le Corti ad hoc, può annoverarsi la Corte penale internazionale che, però, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, è competente solo per le persone fisiche; e chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte "è individualmente responsabile e può essere punito secondo lo Statuto medesimo". La rubrica della disposizione parla espressamente di responsabilità individuale, chiudendo implicitamente ad un'assoggettabilità delle persone giuridiche alla giurisdizione della Corte. Tentativi di un ampliamento di prospettiva sono stati esperiti anche in sede di lavori preparatori della Conferenza di Roma, quando la delegazione francese presentò una proposta per includere la responsabilità delle *corporations* per i reati contro i diritti umani previsti dallo Statuto stesso, ferma la responsabilità a carico delle persone fisiche e a condizione che vi fosse un collegamento tra l'ente e gli autori del reato, che dovevano avere agito nell'interesse e in rappresentanza dell'ente, e nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. La proposta non ha avuto seguito, ed è prevalsa la volontà degli Stati di non includere le persone giuridiche nell'art. 25 (così A. MATTARELLA, *Responsabilità degli enti e compliance globale. L'armonizzazione degli ordinamenti nel contrasto al crimine d'impresa*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2023, p. 386).

³⁴ L'articolo 46 del Protocollo prevede che: «la Corte ha giurisdizione sulle persone giuridiche, con l'eccezione degli Stati. L'intenzione dell'ente di realizzare l'offesa può essere ricavata dalla prova che l'atto costitutivo dell'offesa rientrava nella politica societaria. Una politica può essere imputata alla società se si fornisce la prova della ragionevolezza della condotta di tale società. La consapevolezza in capo all'ente della commissione dell'offesa può essere ricavata dalla prova del possesso effettivo o potenziale delle informazioni in capo all'ente. L'elemento soggettivo dell'ente può essere dimostrato anche se l'informazione rilevante è divisa tra i membri della società. La responsabilità delle persone giuridiche non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche autrici o complici dei medesimi reati» (C. DI STEFANO, *La questione della giustiziabilità del diritto ad un ambiente sano: dall'esperienza africana due casi a confronto*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014, p. 395).

Se gli impatti negativi da prevenire o minimizzare fossero solo quelli derivanti dalla violazione di norme imperative, la *due diligence* istituirebbe solo un obbligo di prevenzione di atti che sono già illeciti (penalmente, amministrativamente, civilmente) ai sensi del diritto imperativo di volta in volta applicabile. In questo senso la prescritta attività di *due diligence* non modificherebbe sotto alcun profilo il regime delle società che continuerebbero ad essere tenute a rispettare le norme imperative, pur essendo incentivate (ma non obbligate) ad adottare, su base esclusivamente volontaria, *standard* di condotta più virtuosi. Aderendo a questa visione riduzionista degli effetti della *due diligence*, una eventuale approvazione della Proposta di direttiva sarebbe destinata ad avere un impatto pressoché irrilevante in punto di soluzione dei problemi (sociali e, soprattutto, ambientali) che la stessa vorrebbe contribuire a risolvere³⁵.

Sembra, dunque, più appropriato ritenere che la Proposta introduca un dovere di diligenza autonomo (una zona di *soft law*)³⁶ finalizzato(a) a prevedere, impedire e minimizzare gli impatti dell'azione delle società su valori, interessi e diritti genericamente richiamati, di cui poi si tenta (senza riuscirvi) una più precisa specificazione attraverso una lunghissima elencazione di Convenzioni internazionali, protocolli o Carte dei diritti, dal contenuto per lo più generalissimo e vago, richiamate nell'allegato che diviene la parte forse più precettiva della Proposta. Accogliendo questa interpretazione, in fase di approvazione della Proposta, nel nostro ordinamento sarà necessario rivedere la definizione di "scopo" dell'impresa che, ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, consiste nel procurare ai soci un utile e, più in generale, nel perseguimento di un generico vantaggio patrimoniale consistente in un risparmio di spesa. Lo scopo (*mission*) delle società dovrà, infatti, essere più ampio e diverso coinvolgendo anche la valutazione di beni non monetizzabili quali sostenibilità, diritti umani e ambiente.

4. La riforma costituzionale italiana e la responsabilizzazione sociale delle imprese

In attesa di ulteriori sviluppi a livello internazionale ed europeo, l'Italia, come accaduto in molti altri paesi³⁷, ha avviato una riforma costituzionale con la quale ha modificato gli

³⁵ E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, in *Rivista delle società*, 2022, p. 1; S. BRUNO, *Il ruolo della s.p.a. per un'economia giusta e sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su "Corporate Sustainability Due Diligence". Nasce la stakeholder company?* in *Rivista dei diritti comparati*, 2022, p. 303; L. CALVOSA, *La governance delle società quotate italiane nella transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione*, in *Rivista delle società*, 2022, p. 309.

³⁶ L'espressione è di M. J. STELLA RICHTER, *Corporate Sustainability Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Rivista delle società*, 2022, p. 714.

³⁷ Si vedano in tal senso la Costituzione spagnola la quale, all'articolo 45, afferma che «tutti hanno diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e hanno il dovere di preservarlo. I pubblici poteri vigilano sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare le condizioni di vita, difendere e ripristinare l'ambiente avvalendosi dell'indispensabile solidarietà collettività» (M. J. MONTORO CHINER, *La tutela dell'ambiente in Spagna. Profili costituzionali e amministrativi*, in AA.VV., *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee* a cura di Amirante, Milano, 2001, p. 47). Un esplicito richiamo al diritto delle generazioni future è presente nella Costituzione tedesca, infatti nell'art. 20A della Grundgesetz, a seguito della modifica costituzionale del 27 ottobre 1994, si afferma che tra gli obiettivi dello Stato vi è quello di tutelare «le basi naturali di vita anche con riguardo alla responsabilità verso le future generazioni». Questo principio costituzionale consiste nel prescrivere a tutti i poteri statali di osservare la tutela delle basi naturali di vita, sottolineandone l'importanza fondamentale per lo Stato e la società (H. SCHULZE, *La protezione dell'ambiente nel*

articoli 9 e 41 della Costituzione³⁸. La Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, nell'integrare l'articolo 9, ha introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come principio fondamentale e valore costituzionalmente protetto³⁹ e, in linea con quanto

diritto costituzionale tedesco, in AA.VV., *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee* cit. 69). Anche la Costituzione della Confederazione elvetica, riformata nel 1999, all'art. 2, afferma che è necessario «promuovere in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del paese» e la Confederazione è impegnata per una «conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico». Questa norma costituzionale ambientale, sulla falsariga, dell'art. 20A della Costituzione tedesca, fa riferimento alle «basi naturali di vita» in una concezione ben precisa della natura e dell'ambiente come fonte naturale di vita. La nuova Costituzione elvetica dedica un ampio spazio al principio dello sviluppo sostenibile, infatti, l'art. 73 reca il titolo: «sviluppo sostenibile» e sancisce che la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevole ed equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo (P. MACCHIA, *Normativa a tutela dell'ambiente e disciplina del sistema produttivo nell'ordinamento giuridico elvetico*, Napoli, 1994, p. 195). Il diritto della persona umana a vivere in un ambiente salubre e il diritto allo sviluppo sostenibile come migliore qualità della vita è stato consacrato anche in molte recenti Costituzioni di paesi in via di sviluppo. La Costituzione di Mali (1992) afferma che «ogni persona ha il diritto ad un ambiente salubre. La protezione e la difesa dell'ambiente insieme alla promozione della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile rappresentano un dovere per tutti i cittadini e per lo Stato». La Costituzione del Congo del 1992, dichiara che «ogni cittadino ha il diritto ad un ambiente sostenibile ed ha il dovere di difenderlo». Anche la Costituzione dell'India proclama che il dovere dello Stato è di proteggere e migliorare l'ambiente, salvaguardare le foreste e la vita selvaggia del paese. Ogni cittadino ha il dovere di proteggere l'ambiente naturale, come le foreste, laghi, fiumi, vita selvaggia o, comunque, altre creature viventi (V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2002, p. 209). In tutte le recenti Costituzioni dell'America latina sono state inserite norme ambientali e molte altre sono state modificate inserendo l'articolo ambientale, come è successo a Panama, in Cile e in Perù. E proprio in Perù nell'attuale Costituzione del 1993 è stato richiamato il principio della sostenibilità e biodiversità anche se in un quadro estremamente simbolico e quasi di mero stile (A. LUCARELLI, *Modelli istituzionali nella nuova Costituzione peruviana, in Lampi sul Perù* a cura di Lucarelli, Napoli, 1996, p. 49).

³⁸ G. CAPO, *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giustizia civile*, 2023, p. 81; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *cortisupemeesalute.it* 2022, p. 147; F. DE LEONARDIS, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, 2022, p. 779; M. DEL FRATE, *La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, secondo comma, Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria?*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2022, p. 907; C. SARTORETTI, *La riforma costituzionale "dell'ambiente": un profilo critico*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2022, p. 119; A. MOLITERNI, *La transizione alla green economy e il ruolo dei pubblici poteri*, in AA.VV., *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici* a cura di Rossi e Monteduro, Torino, 2020, p. 51.

³⁹ La definizione di ambiente introdotta nell'art. 9 della Costituzione ed articolata nella triade ambiente-biodiversità-ecosistemi ha posto la necessità di indagare se i suddetti termini siano espressione di un unico bene tutelato o se siano tra loro indipendenti. Secondo parte della giurisprudenza una differenziazione terminologica è ravvisabile con riferimento ai concetti di «ambiente» e di «ecosistema» che, pur esprimendo valori molto vicini, non si risolvono in una endiadi «in quanto con il primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 23 gennaio 2009, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2009, p. 3). Analoghe riflessioni valgono anche con riferimento al concetto di «biodiversità» che, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Rio sulla diversità biologica (in <https://www.isprambiente.gov.it>) deve intendersi come «la variabilità di tutti gli organismi viventi all'interno degli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e nei complessi ecologici di cui essi sono parte». Di qui che la biodiversità «non includendo la diversità nell'ambito della specie, e tra specie degli ecosistemi» non può essere connessa alle nozioni di «ambiente» e di «ecosistema». Di diverso avviso la dottrina che, studiando l'evoluzione del diritto ambientale occidentale in connessione con gli sviluppi e l'influenza del pensiero sistemico anche sugli studi giuridici ecologici, riconosce il mondo come un sistema integrato, piuttosto che come un insieme di elementi individuali. Seguendo questa ricostruzione, i principi base dell'organizzazione diventano più importanti dell'analisi delle singole componenti del sistema: in tal modo, diventa impossibile separare qualsiasi fenomeno da tutti gli altri, e quindi scindere natura, società, diritto ed ecologia (R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, 4 maggio 2022, www.federalismi.it; G. AMENDOLA, *L'inserimento del diritto*

previsto dal Codice dell'ambiente⁴⁰, ha individuato le “generazioni presenti e future” quali destinatari di tale tutela⁴¹. La legge inserisce due riferimenti all'ambiente anche nell'articolo 41 della Costituzione, prevedendo che il rispetto della salute e dell'ambiente debba costituire un limite all'iniziativa economica privata (comma 2) e rinviando al legislatore il compito di determinare i programmi e controlli perché le attività economiche pubbliche e private possano essere indirizzate e coordinate a fini sociali ed ambientali (comma 3). Sulla spinta della teoria della *corporate social responsibility* (CSR)⁴², il legislatore, cioè, ha voluto trovare un punto di incontro e di sintesi tra la natura lucrativa – o, comunque, egoistica – degli scopi tradizionalmente propri del modello imprenditoriale e l'individuazione di linee strategiche (*Environmental, Social and Governance*)⁴³ orientate a neutralizzare le ricadute e gli impatti che l'iniziativa economica può avere sul tessuto sociale, sull'ambiente e, in ultima istanza, sul benessere collettivo. Se non vi è dubbio che, già prima della riforma costituzionale, la sensibilità verso i valori della sostenibilità sociale e ambientale era significativamente presente in svariati interventi normativi⁴⁴ ed anche

all'ambiente nella Costituzione all'esame del Senato, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2019, p. 1; M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2017, p. 486; M. MARINONI, *L'anima del mondo, l'ecologia profonda e la cura della casa comune*, in *Fogli Campostrini*, 2016, p. 11; E. FALCHETTI, *La scienza sistemica interpreta l'ambiente: dall'ecosistema al paesaggio*, in *Rivista italiana di studi sistemici*, 2010, p. 40).

⁴⁰ D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, in <https://www.altalex.com>).

⁴¹ Il rinvio al termine “generazioni future” ha posto la questione relativa alla individuazione di chi sia legittimato ad agire per tutelare l'ambiente posto che in virtù del combinato disposto degli articoli 13 e 18 della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, in *G.U.* n.162 del 15 luglio 1986) possono intervenire nei giudizi per danno ambientale solo le associazioni «individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo Statuto». Alla luce della riforma costituzionale la legittimazione va letta in prospettiva “allargata” consentendo anche ai singoli di agire nell'interesse delle generazioni future per la tutela del bene ambiente (M. P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2022, p. 1057).

⁴² Sulla CRS, limitandosi ai contributi più recenti, nell'ambito di una letteratura sterminata, si vedano: F. FIMMANÒ, *Art. 41 della Costituzione e valori ESG: esiste davvero una responsabilità sociale dell'impresa? Relazione al XIV Convegno nazionale ODC “Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il Diritto commerciale”* tenutosi a Roma il 26-27 maggio 2023, in orizzontideldirittocommerciale.it; A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, Bologna, 2023; M. JR. STELLA RICHTER, *Long-Termism*, in *Rivista di diritto societario*, 2021, p. 16; U. TOMBARI, *Corporate social responsibility (CSR), environmental social governance (ESG) e “scopo della società”*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2021, p. 225; C. ANGELICI, *Divagazioni sulla “responsabilità sociale” d'impresa*, in *Rivista di diritto societario*, 2018, p. 3; AA.VV., *La responsabilità sociale dell'impresa. In ricordo di Giuseppe Anletta a cura di Di Cataldo-Sanfilippo*, Torino, 2015; AA.VV., *La responsabilità sociale dell'impresa a cura di Conte*, Bari, 2008.

⁴³ A proposito delle linee ESG, acronimo con il quale si identificano le linee strategiche *Environmental, Social and Governance*, si veda S. A. CERRATO, *Appunti per una “via italiana” all'ESG: l'impresa “costituzionalmente solidale” (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in AA.VV., *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti*, Torino, 2022, p. 227.

⁴⁴ Il riferimento è alla Legge n. 180 dell'11 novembre 2011 (*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*), che indica tra le proprie finalità «la promozione dell'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali». O ancora alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che con riferimento alle società *benefit* prevede che possano come tali configurarsi quelle che perseguono nell'esercizio della loro attività, oltre allo scopo della ripartizione degli utili tra i soci «una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2018, p. 487; AA.VV., *Le società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 2; A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 503). Successivamente il Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) stabilisce che nelle società a controllo pubblico gli strumenti di governo societario possano essere integrati prevedendo «codici di condotta propri, o adesione a

nelle pronunce della giurisprudenza costituzionale⁴⁵, la legge n. 1/22 ha posto le basi per una

codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società» e «programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea» (art. 6, comma 3, lett. d). In questo solco si pone anche il Decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni) il quale prevede che «le imprese di grandi dimensioni debbano presentare una dichiarazione di carattere non finanziario, contenente informazioni sulle proprie politiche con riferimento agli effetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva». Da ultimo, ma solo in ordine temporale, il *Codice dei contratti pubblici*, emanato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed entrato in vigore il 1° luglio 2023, il cui art. 57, comma 2, prevede – nel solco di quanto stabilito dall'art. 34 del previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei *criteri ambientali minimi*, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni», e che, ancora, le stazioni appaltanti «valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi». Spinte analoghe, sul piano delle «fonti private», si colgono nel *Codice di autodisciplina delle società quotate* del 2020 stilato da Borsa Italiana, noto anche come *Codice di Corporate Governance*, in cui si individua l'obiettivo al cui conseguimento deve tendere l'azione degli amministratori nel «successo sostenibile» che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società (F. CUCCU, *La (in)sostenibilità del nuovo codice di corporate governance*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2022, p. 250; N. ABRIANI, *Successo sostenibile e regole statutarie: il ruolo del board nel Codice di Corporate Governance*, in *Rivista di corporate governance*, 2021, p. 7; C. ANGELICI, *A proposito di shareholders, stakeholders e statuti*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2021, p. 213; A. CETRA, P. CUOMO, «Responsabilità sociale» e gestione dell'impresa azionaria nel nuovo codice di corporate governance, in AA.VV., *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo* a cura di Costa, Mirone, Pennisi, Sanfilippo e Vigo, Torino, 2021, p. 165; M. JR. STELLA RICHTER, *Profili attuali dell'amministrazione delle società quotate*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, p. 420; P. MARCHETTI, *Il nuovo Codice di Autodisciplina della società quotate*, in *Rivista delle società*, 2020, p. 268; M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità*, in *Diritto della banca e dei mercati finanziari*, 2020, p. 439).

⁴⁵ Tra tutte si pensi alla complessa vicenda che ha visto protagonista l'ILVA di Taranto. La Consulta è stata chiamata in causa per due volte per valutare la legittimità costituzionale, dapprima, degli artt. 1 e 3, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in l. 24 dicembre 2012, n. 231, in merito alla quale, con sentenza 9 maggio 2013, n. 85, si è pronunciata rigettando la questione di costituzionalità sollevata dal G.I.P. di Taranto; poi, dell'art. 3, d.l. 4 luglio 2015, n. 92, e degli artt. 1, comma 2, e 21-*octies*, l. 6 agosto 2015, n. 132, in questo caso ritenendo la questione fondata con sentenza del 28 marzo 2018, n. 58. In quest'ultima pronuncia la Corte costituzionale ha confermato il principio per cui «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro. Non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sentenza n. 85 del 9 maggio 2013, in <https://www.cortecostituzionale.it>). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, «in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati» (sentenze n. 63 del 24 marzo 2016 e n. 264 del 28 novembre 2012, in

maggior responsabilità delle imprese e per l'integrazione delle tematiche ambientali nelle scelte che regolano il mercato⁴⁶. Una politica d'impresa, attenta ai profili di sostenibilità ambientale, si rivela, infatti, perfettamente compatibile con la natura stessa dell'attività imprenditoriale e ciò in quanto le spese connesse alla creazione di un sistema produttivo di elevata qualità ben possono dirsi finalizzate ad acquisire una determinata immagine, o reputazione, di tipo ambientalista, attraverso la quale conseguire un incremento della clientela, una fidelizzazione di quella già esistente e, pertanto, in ultima analisi, una crescita del profitto. In quest'ottica il legislatore, dal canto suo, dovrà intervenire per attivare incentivi di mercato e politici che ricompensino gli investimenti in efficienza e sostenibilità realizzati dalle imprese.

5. *La ricerca di un difficile equilibrio tra costi e benefici marginali. I contratti di rete tra imprese*

Richiamando categorie strettamente economiche, è possibile affermare che il livello di ecosostenibilità ottimale di una impresa è dato dal punto di incontro tra il costo marginale (incremento di spesa) che essa affronta al fine di rispettare le esigenze ambientali ed il beneficio marginale (incremento del profitto) che ottiene in ragione dell'applicazione di una politica ambientalista⁴⁷. Se il costo marginale dipende da ragioni puramente di ordine tecnico organizzativo (ristrutturazione e/o adeguamento degli impianti per la produzione di beni ecosostenibili), il beneficio marginale è condizionato dal numero dei soggetti-consumatori disposti a scegliere sulla base della maggiore o minore qualità ambientale dei prodotti immessi sul mercato dall'impresa.

Allo scopo di ridurre i costi marginali dell'impresa e, dunque, le spese necessarie per migliorare la qualità ambientale dei prodotti, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009⁴⁸, anticipando di parecchi anni il "Piano d'azione per l'economia circolare" presentato dalla Commissione europea l'11 marzo 2020⁴⁹, ha introdotto la disciplina del contratto di rete. Si tratta di uno strumento di cooperazione interaziendale che consente alle imprese aggregate⁵⁰, anche geograficamente distanti tra loro, di accrescere la reciproca capacità innovativa e di svolgere tutte

<https://www.cortecostituzionale.it>).

⁴⁶ E ciò come statuito nella Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, istitutiva del «sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente» (in *G.U.* n. l. 242 del 10 settembre 2002), che pone in relazione la tutela dell'ambiente con i sistemi di incentivazione economica dei comportamenti ambientalmente sostenibili (art. 3 punti 5 e 6).

⁴⁷ G. BACCELLI, *Analisi economica del diritto dell'ambiente*, in AA.VV., *Principi di diritto ambientale* a cura di Di Plinio-Fimiani, Milano, 2008, p. 85.

⁴⁸ Legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in *G.U.* n. 85 dell'11 aprile 2009. Il testo originario della legge è stato, però, più volte modificato prima ad opera della Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese); successivamente dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e con la relativa Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), e, più recentemente, dalla Legge n.154 del 28 luglio 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

⁴⁹ Si tratta della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva, in <https://eur-lex.europa.eu>.

⁵⁰ Le imprese che si aggregano in forme associative devono avere lo stesso gruppo di clienti o devono realizzare

quelle attività che individualmente non sarebbero state capaci di realizzare, sia per motivi tecnici che economici⁵¹. Le aziende facenti parte della rete⁵² devono individuare sia gli obiettivi specifici sia le conseguenti modalità concrete per raggiungerli⁵³. Le imprese, cioè, ben possono costituirsi in reti che, nell'ottica dell'economia circolare⁵⁴, abbiano come scopo di migliorare l'efficienza energetica della produzione o che siano volte alla realizzazione di prodotti e servizi "ecologicamente sostenibili". Nello specifico è possibile individuare tre categorie di reti *green*: la prima riguarda tutte quelle attività di miglioramento dell'efficienza energetica di prodotti e di processi produttivi alla luce, principalmente, della scoperta di nuove tecnologie e della valorizzazione di fonti energetiche alternative; la seconda comprende, invece, quelle reti che hanno come obiettivo l'ecosostenibilità del territorio e la realizzazione di attività di bonifica o di riciclo dei beni; ed infine, l'ultima tipologia di reti è quella ibrida che

prodotti complementari e interdipendenti. Nella disamina della fenomenologia dell'aggregazione di rete un limite posto dalla disciplina è dato dal fatto che le attività della rete devono rientrare nell'oggetto sociale delle imprese aderenti. Pertanto, il contratto di rete non può essere sottoscritto da quelle imprese il cui oggetto non ha pertinenza alcuna con le attività e gli obiettivi della rete (D. SCARPA, *Contratto di rete tra imprese e trasformazione societaria*, in *Giustizia civile*, 2012, p. 4).

⁵¹ Sul punto si vedano: L. DE SALVATORE, *La rigenerazione delle aree interne per la realizzazione di una transizione ecologica. Reti di imprese, foreste e green jobs*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2022, p. 1049; AA.VV., *Le reti di impresa nella politica industriale. I contratti di rete e i contratti di sviluppo* a cura di De Vivo-Sacco, Milano, 2020, p. 16; G. SPOTO, *I contratti di rete tra imprese*, Torino, 2017, p. 22; AA.VV., *Contratto di rete di imprese* a cura di Cuffaro, Milano, 2016, p. 65; M. ESPOSITO, *Contratto di rete*, in *Altalex*, 2013, p. 1; P. ZANELLI, *Reti e contratti di rete*, Padova, 2012, p. 34; G. BOSI, *Impresa etica, etica d'impresa e diritto societario*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, p. 124; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, p. 23; G. D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, p. 839; C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *I contratti*, 2009, p. 10.

⁵² Ai sensi dell'articolo 3, commi 4^{ter} e 4^{quater} della Legge n. 33/2009 il contratto tra le aziende «è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447^{bis}, primo comma, lettera a) del codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti».

⁵³ Circa le differenze intercorrenti tra il contratto di rete e le altre forme di collaborazione imprenditoriale di tipo reticolare si confronti L. DI SALVATORE, *L'introduzione allo studio delle reti di imprese come modello di sviluppo per le aree interne*, in *Nuove autonomie*, 2019, p. 621.

⁵⁴ M. AMISANO, *Un esempio di economia circolare applicata: i problemi giuridici legati al ripascimento degli arenili ed un tentativo di soluzione (vera o apparente)*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2023, p. 17; F. BOCCHINI, *Gestione dei rifiuti ed economia circolare nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2022, p. 1805; O. CASALE, A. LA VALLE, *Le reti d'impresa per l'economia circolare*, in *Qualità*, 2020, p. 40; C. FELIZIANI, *Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione Industriale all'economia circolare*, in *Diritto amministrativo*, 2020, p. 843; F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?* in *Diritto amministrativo*, 2017, p. 163; V. CAVANNA, *Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto "Signals 2014" dell'Agenzia europea dell'Ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014, p. 821.

si prefigge entrambe le finalità⁵⁵. Le imprese che aderiscono alla rete, previo accesso a specifiche procedure⁵⁶, possono usufruire di finanziamenti agevolati⁵⁷ o di contributi a fondo perduto⁵⁸. Gli investimenti per l'industrializzazione sono ammessi esclusivamente per le PMI (Piccole Medie Imprese). Essi, però, devono avere un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità ed essere volti a diversificare la produzione di uno stabilimento attraverso prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente⁵⁹.

6. Reputazione verde delle imprese ed obblighi informativi del produttore. I beni “confrontabili” ed i beni “sperimentabili”

Se il costo marginale corrisponde agli esborsi aggiuntivi affrontati dalle imprese per rendere ecosostenibile la produzione, il beneficio marginale dipende dalla risposta dei consumatori agli investimenti *green* effettuati dalle imprese. Ma poiché essa è direttamente proporzionale alla credibilità (*reputazione verde*) che le imprese riescono ad acquisire sul mercato, queste ultime devono, innanzitutto, modificare le proprie politiche produttive fondandole su tecnologie pulite. Il processo di cambiamento, iniziato alla fine degli anni sessanta negli Stati Uniti⁶⁰, ha fatto sì che anche in Europa si affermasse il principio “chi inquina paga” secondo il quale chi inquina è responsabile e deve sostenere i costi sociali ed

⁵⁵ L. CORREANI, G. GAROFALO, G. GUARINI, P. MORGANTI, A. MOSCHETTI, S. PUGLIESE, *Le reti d'impresa ambientali: un'analisi regionale*, in <https://www.enea.it>.

⁵⁶ Per accedere alle agevolazioni sono previste due possibili procedure. La prima quella c.d. a sportello è finalizzata a programmi di importo compreso tra 3 e 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti. Nell'ambito degli interventi attivati con questa procedura una quota pari al 60% delle risorse (destinate in pari misura a ciascuna delle due procedure di concessione delle agevolazioni) è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese (nell'ambito di questa riserva è prevista una sotto-riserva del 25% per le micro e piccole imprese). La seconda procedura c.d. negoziale è riservata a programmi di importo superiore a 10 fino a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.

⁵⁷ I finanziamenti agevolati a valere sul FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) sono accompagnati da finanziamenti bancari e da idonea attestazione creditizia – nei limiti delle percentuali previste dalle norme di funzionamento del fondo (percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50% e non superiore al 70%).

⁵⁸ I contributi a fondo perduto sono pari al 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l'acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione; ovvero pari al 10% come contributo in conto impianti, per l'acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.

⁵⁹ Tali progetti devono tassativamente essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro; avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

⁶⁰ Proprio negli Stati Uniti fu affrontata per la prima volta la questione della ripartizione dei costi per la tutela ambientale fra Stato e impresa. La soluzione fu trovata con l'accettazione del principio “paghi chi inquina”, o inquinatore-pagatore, secondo cui i costi della tutela ambientale derivanti da decisioni pubbliche devono essere direttamente sostenuti dall'impresa inquinante che, libera di far variare di conseguenza quantità e prezzi in relazione alla situazione di mercato, può trasferire in tutto o in parte l'onere sui fornitori e/o sul consumatore (M. ALBERTON, *La valutazione e la riparazione del danno ambientale nell'esperienza dell'Unione Europea e degli Stati Uniti: problemi, soluzioni, prospettive a confronto*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2010, p. 867; E. GERELLI, *Reputazione ambientale e competitività non di prezzo*, in *Rivista di diritto finanziario*, 2002, p. 707).

economici volti al ripristino delle aree inquinate⁶¹. Il principio recepito dall'Italia nel Codice dell'Ambiente⁶² con le gravose modalità di riparazione del danno ambientale in esso previste⁶³, ha contribuito a far maturare l'idea che fosse più conveniente optare per scelte di produzione e di vendita ecosostenibili tali da far acquisire alle imprese la c.d. "reputazione ambientale". In questa direzione le imprese si sono mosse incorporando nelle normali operazioni aziendali iniziative rivolte al risparmio energetico (ad esempio la riduzione dei rifiuti, l'adozione di pratiche di acquisto sostenibili, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili etc.) e producendo beni sempre più ecocompatibili. In particolare, i beni prodotti possono essere di tre tipi: "confrontabili" (*search goods*) se le qualità possono essere accertate prima dell'acquisto; "sperimentabili" (*experience goods*) con qualità accertabili soltanto dopo l'acquisto e, infine, "garantibili" (*credence goods*) per i quali alcuni caratteri qualitativi restano incerti anche dopo il loro consumo sicché è necessario ricorrere a valutazioni esterne⁶⁴. Le suddette categorie di beni sono caratterizzate da un grado crescente di informazione tra produttore e consumatore riguardo le loro qualità. Mentre, infatti, le qualità dei beni "confrontabili" possono essere accertate dal consumatore prima dell'acquisto raffrontandone con altri prodotti simili il rapporto qualità/prezzo (come nel caso dei capi d'abbigliamento e di altri beni deteriorabili); le qualità dei beni "sperimentabili" possono essere controllate solo dopo il loro acquisto (si pensi alle derrate alimentari). In questi casi,

⁶¹ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in <https://eur-lex.europa.eu/legal>.

⁶² Il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, già noto come Codice dell'ambiente, al quale sono state apportate ulteriori disposizioni correttive e integrative, prima ad opera del D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, poi con il D.l. n. 135 del 25 settembre 2009, convertito in Legge n. 97 del 6 agosto 2013 che ha dato attuazione alla Direttiva (CE) n. 35 del 21 aprile 2004.

⁶³ L'articolo 311, comma 1, del Codice dell'ambiente prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può agire per il risarcimento del danno ambientale. Salvo i casi previsti dall'articolo 303 (ad esempio danni ambientali cagionati da atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione, ovvero da fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrovertibile ed incontrollabili etc.), chiunque cagioni un danno ambientale con dolo o colpa è obbligato all'adozione di misure "di riparazione" (c.d. risarcimento in forma specifica). Nell'ipotesi in cui dette misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o realizzate in modo incompleto o non corretto, al responsabile può essere richiesto il pagamento di una somma pari ai costi delle attività necessarie per la loro corretta attuazione (articolo 311, comma 2). Se il danno ambientale è causato nell'esercizio di una delle attività previste nell'allegato 5 del Codice (gestione dei rifiuti, trattamento di sostanze pericolose, trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna etc.) l'obbligo del suo risarcimento grava su chi lo ha determinato anche in assenza di dolo o colpa (c.d. responsabilità oggettiva). In ipotesi di concorso tra più soggetti nella causazione del danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale (articolo 311, comma 3). Il Ministero, in alternativa all'azione giudiziale per il risarcimento del danno ambientale, può emettere un'ordinanza immediatamente esecutiva ed ingiungere ai responsabili del fatto il ripristino ambientale (risarcimento in forma specifica). Nell'ipotesi di inottemperanza, il Ministero, con successiva ordinanza, può ingiungere il pagamento, entro sessanta giorni, di una somma pari ai costi delle attività necessarie per il completo ripristino ambientale. Solo a titolo esemplificativo, tra i più recenti contributi si vedano: D. BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, p. 2039; G. D. COMPORITI, *Il danno ambientale e l'operazione rimediabile*, in *Diritto amministrativo*, 2013, p. 117; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, p. 1063; D. BARBIERATO, *La tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, p. 1412; L. VILLANI, *Il danno ambientale e le recenti modifiche del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) nel sistema della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, p. 2173; M. ALBERTON, *Dalla definizione di danno ambientale alla costruzione di un sistema di responsabilità: riflessioni sui recenti sviluppi del diritto europeo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2006, p. 605; L. DELFINO, *Ambiente e strumenti di tutela: la responsabilità per danno ambientale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, p. 866.

⁶⁴ La categorizzazione dei beni è di E. GERELLI, *Reputazione ambientale e competitività non di prezzo*, in *Rivista di diritto finanziario*, 2002, p. 797.

infatti, mentre il produttore ha informazioni complete sul suo prodotto, le stesse non possono essere acquisite facilmente dal consumatore se non sopportando i costi di acquisto⁶⁵. Si manifesta, cioè, tra produttore e consumatore una asimmetria informativa che si frappone al corretto funzionamento del mercato concorrenziale⁶⁶ e che può essere superata, almeno in parte, se il produttore rende conoscibile le caratteristiche dei suoi prodotti⁶⁷. A tal proposito l'articolo 5, comma 2, del Codice del consumo⁶⁸ precisa che «sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore». Circa il contenuto minimo delle informazioni, il successivo articolo 6 lett. d) statuisce che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati ai consumatori devono riportare, tra l'altro, proprio le indicazioni relative «all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente»⁶⁹. Nel caso in cui il produttore contravvenga alle suddette prescrizioni, il consumatore ha un ampio margine di scelta tra le forme di tutela individuale previste dal codice civile. Se la violazione degli obblighi di informazione avviene nella fase precedente la conclusione del contratto, il danneggiato ha la possibilità di avviare un'azione risarcitoria ex art. 1337 c.c.⁷⁰. Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, infatti, «nei contratti a prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, buona fede e diligenza ineriscono anche le «obbligazioni collaterali», ossia gli aspetti relativi a protezione, informazione e leale collaborazione, che impongono all'imprenditore di avere una certa capacità discrezionale e disponibilità cooperativa in sede di trattativa, dunque tenendo conto anche delle motivazioni della controparte all'acquisto del proprio prodotto. Tali obbligazioni collaterali sono vere e proprie precondizioni dell'obbligazione principale»⁷¹. Se, invece, il contratto è stato concluso, il consumatore, fermo il ricorso all'azione penale ex art. 640 c.p.⁷², può chiedere

⁶⁵ V. FALCE, *Abusi di posizione dominante*, in *Concorrenza e mercato*, 2003, p. 37.

⁶⁶ A. AZZARO, *Tutela del "consumatore" e regolazione del mercato*, in *Giustizia civile*, 2003, p. 237.

⁶⁷ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Milano, 2003, p. 75, secondo il quale l'informazione è lo strumento cardine per costruire un diritto del mercato improntato alla libertà di scelta, all'autodeterminazione del consumatore e, quindi, all'autoresponsabilità. «I soggetti, che stipulano negozi di scambio, scelgono l'una o l'altra merce, l'uno o l'altro prezzo: chi sceglie, decide, chi decide, assume il rischio della propria preferenza». ID., *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *Rivista di diritto civile*, 1999, p. 1.

⁶⁸ Decreto lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, in *G.U.* n. 235 del 8 ottobre 2005.

⁶⁹ Le altre indicazioni riguardano la denominazione legale o merceologica del prodotto; il nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; il Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; i materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; le istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

⁷⁰ Sul punto Corte di Cassazione, sentenza n. 5762 del 23 marzo 2016, in *Giustizia civile Massimario*, 2016, secondo cui «la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso». Ma già prima dello stesso tenore Corte di Cassazione, sentenza n. 6526 del 26 aprile 2012, in *Foro it.* 2012, I, p. 3420.

⁷¹ Corte di Cassazione, sentenza n. 14865 del 16 novembre 2000, in <https://www.cortedicassazione.it>.

⁷² L'articolo 640 c.p., in tema di truffa, statuisce che «chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore,

l'annullamento dello stesso per dolo (1439 c.c.) e, se lamenta la lesione di un danno anche non patrimoniale legato al turbamento psichico per essere stato vittima di un inganno, può ricorrere all'articolo 2043 c.c.

7. Segue. I beni “garantibili”. L'Ecoetichetta UE e sua disciplina

A differenza dei beni “confrontabili” e di quelli “sperimentabili” al cui acquisto il consumatore può, quindi, essere indotto dalle informazioni fatte circolare dal produttore, nel caso di beni “garantibili”, il consumatore procederà al loro acquisto solo se il produttore ne dimostra le qualità ambientali. Ciò può avvenire attraverso campagne di comunicazione della “reputazione ambientale” compiute da enti appositi⁷³, sorrette da rapporti di sostenibilità convalidati da verificatori accreditati⁷⁴, ovvero attraverso la creazione di un marchio (*brand*) o di una certificazione ecologica credibile. Si tratta di strumenti che consentono, per un verso, di informare in modo completo (*from cradle to grave*) il consumatore sulla qualità del prodotto e, per altro, di risolvere i problemi di “selezione avversa”⁷⁵.

L'esperienza degli ultimi anni, individua proprio nelle certificazioni di prodotto uno degli strumenti maggiormente efficaci in termini di lotta alle asimmetrie informative. Di là dalle numerose certificazioni internazionali⁷⁶, l'Ecoetichetta UE (Ecolabel) è un marchio

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente».

⁷³ Il *Reputation Institute*, ad esempio, pubblica un rapporto annuale sulla reputazione aziendale delle imprese a livello globale. Nella classifica stilata per il 2023 al primo posto c'è la azienda danese Lego, seconda la tedesca Bosch, e terza l'inglese Rolls Royce. Seguono in ordine dal quinto al decimo posto: Harley Davidson, Canon, Relex, Miele, Sony, Nintendo e Mercedes-Benz. Tra le cento migliori aziende al mondo ci sono anche sette italiane: al tredicesimo posto si piazza Ferrari, al quindicesimo Pirelli, al trentesimo Ferrero, al trentatreesimo Barilla, al quarantaquattresimo Lavazza, al quarantasettesimo Armani e, infine, al novantanovesimo Prada (in www.startupitalia.eu).

⁷⁴ In particolare si ricorda lo strumento volontario dell'*Environmental Management and Audit Scheme*, EMAS, creato in sede comunitaria con Regolamento n. 1836 del 1993 (più volte sottoposto a revisione) e recepito in Italia per la prima volta nel 1995. L'EMAS è destinato a migliorare l'ambiente ed a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini informazioni sulle prestazioni ambientali delle imprese.

⁷⁵ In economia, la “selezione avversa” è una situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione nella platea dei contraenti che risulta sfavorevole per la parte che ha modificato le condizioni a proprio vantaggio (G. GALLI, *Le imprese e la decisione economica in contesti di incertezza*, in *Diritto e fiscalità dell'assicurazione*, 2003, p. 372; F. CESERANI, *Rappresentazione del rischio, asimmetria informativa ed uberrima fides: diritto italiano e diritto inglese a confronto*, in *Diritto e fiscalità dell'assicurazione*, 2009, p. 151).

⁷⁶ Le certificazioni si dividono in tipologie diverse a seconda dell'aspetto aziendale che si vuole certificare e dell'obiettivo di *business*: sistemi di gestione, prodotti/servizi, figure professionali. Con l'espressione certificazioni dei sistemi di gestione si intende il riconoscimento delle capacità imprenditoriali di un'organizzazione che ha saputo ottimizzare la propria struttura dotandosi di competenze adeguate, strutture interne idonee e di una gestione curata ed efficiente. Il sistema di gestione può riguardare diversi aspetti legati alla qualità, alle questioni ambientali, alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e dei propri operatori. Fanno parte di questa tipologia gli standard internazionali ISO 9001 per qualità, ISO 14001 per l'ambiente e ISO 22000 per la sicurezza alimentare. Le certificazioni di prodotto/servizio riguardano un bene, un servizio o un processo produttivo. Alcuni esempi

europeo registrato e utilizzato per certificare i prodotti e i servizi a basso impatto ambientale offerti dalle aziende⁷⁷. Il sistema di certificazione europeo, come gran parte di quelli nazionali⁷⁸, inizialmente limitato a poche categorie di beni particolarmente significativi dal punto di vista ambientale (personal computer, lavastoviglie, frigoriferi, televisori e prodotti tessili) è stato recentemente esteso ad altri gruppi di prodotti (vernici, prodotti igienici, mobili etc.)⁷⁹. Le imprese che aspirano ad ottenere la certificazione Ecolabel devono sottoporsi a verifica e controllo da parte degli enti preposti⁸⁰. L'attestato di qualità può, così, essere speso nei rapporti con i consumatori la cui fiducia «è riposta nella istituzione certificatrice non in quanto pubblica o garantita da un soggetto pubblico, bensì in quanto portatrice di un sapere specializzato»⁸¹. Avuto riguardo alla natura della certificazione di qualità ECOLABEL, essa

di certificazioni di questa tipologia sono lo standard IFS, le GMP o buone prassi di fabbricazione, e l'PHACCP. La certificazione delle figure professionali è lo strumento primario alla base dei processi di verifica della qualità, ad esempio nella norma ISO 9001, o dell'efficienza energetica, nella ISO 50001, dove le persone svolgono un ruolo critico nel raggiungimento dei risultati. Certificare le figure professionali all'interno della propria azienda significa attestare il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e delle competenze che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Si annoverano, altresì, sistemi di certificazione di tipo internazionale non rifacentesi alle norme ISO. Sono anch'esse realtà di natura puramente privata, spesso di settore, che rinvengono la propria forza nella capillare diffusione e nella credibilità del soggetto certificatore. Uno dei più rilevanti esempi in tal senso è rappresentato dal FSC (Forestal Stewardship Council), etichetta riconosciuta in più di cinquanta Paesi, rilasciata da un'organizzazione non governativa alle società private o amministrazioni pubbliche che dimostrano di operare nel rispetto di una gestione responsabile delle foreste.

⁷⁷ Il marchio, istituito nel 1992 dal Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in <https://eur-lex.europa.eu/legal>), è rappresentato graficamente da una margherita stilizzata avente 12 stelle della bandiera dell'Unione Europea con al centro una "E" arrotondata.

⁷⁸ Il panorama delle etichettature ecologiche contempla marchi a carattere nazionale. Diversi Paesi europei hanno da tempo introdotto forme di certificazione statali conseguendo successi notevolmente superiori rispetto a quelli relativi al modello europeo. Tra i principali marchi ecologici nazionali si ricordano: White Swan (Paesi Scandinavi, dal 1989); Blauer Engel (Germania, dal 1978); Nf-Enviromental (Francia, dal 1991); Ecomark (Canada, dal 1989).

⁷⁹ Decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica le decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, in *G.U.U.E.* L189/20 del 18 luglio 2022.

⁸⁰ L'iter per l'ottenimento del marchio prevede che l'azienda debba dimostrare di rispettare i criteri ecologici per la categoria di prodotto interessata, valutati (secondo le procedure della ISO 14040) sulla base di un'analisi di vita dei prodotti; costi di smaltimento; imballaggi; consumi. Un modello di valutazione qualitativa di questo tipo è in grado, da un lato, di individuare eventuali punti di criticità derivanti da uno spreco di materie prime impiegate sia nel momento del loro reperimento che in quello della loro lavorazione, dall'altro, di verificare che una volta immesso nel mercato il prodotto risponda adeguatamente alle moderne esigenze di riutilizzazione e smaltimento: tutti profili che non emergerebbero in caso di utilizzo di una metodologia di analisi meno dettagliata e concentrata unicamente sul prodotto finito (M. FREY, *Certificazione ambientale e imprese: certezze, opportunità e implicazioni competitive*, in AA.VV., *I sistemi di certificazione tra qualità e certezza* a cura di Fracchia, Occhiena, Milano, 2006, p. 249). La documentazione così raccolta deve essere inviata al Comitato per l'Ecolabel, il quale la trasferisce all'ISPRA, che verificherà, con prove tecniche e di laboratorio, la conformità ai criteri ecologici per lo specifico prodotto o servizio che l'azienda vuole certificare Ecolabel. Se il parere tecnico dell'ISPRA risulterà essere positivo, l'Organismo competente nazionale concederà il marchio Ecolabel al prodotto o servizio dell'azienda richiedente, che lo vedrà inserito all'interno di un catalogo pubblicato sul sito della Commissione Europea. La certificazione Ecolabel ha durata triennale salvo proroghe stabilite dalla Commissione Europea (M. CALABRÒ, *Le certificazioni di qualità ambientale di prodotto quali fattori di competitività per il made in Italy*, in *Foro amministrativo* TAR, 2009, p. 2639).

⁸¹ Di qui che «il ruolo dello Stato nella garanzia della fiducia si trasforma e si frammenta, potendo estrinsecarsi nella diretta garanzia della fiducia o, più frequentemente, nella regolazione del corretto funzionamento dei meccanismi di garanzia della fiducia» (così A. BENEDETTI, *Le certificazioni ambientali*, in AA.VV., *Diritto dell'ambiente a*

sembra potersi inquadrare nella categoria dei c.d. marchi collettivi che, destinati a garantire una particolare natura, origine o qualità di beni prodotti, non appartengono ad una sola impresa bensì alla rete cui aderiscono le imprese⁸² che ne stabilisce modalità e condizioni di utilizzo. Posto che la titolarità del marchio è della rete, tra i partecipanti all'aggregazione si crea una situazione di c.d. comunione di marchio cui analogicamente possono applicarsi le norme che disciplinano la comunione di cose corporali (artt. 1100 e ss. del codice civile)⁸³. Il marchio, cioè, può, tecnicamente, essere riprodotto, realizzato e rappresentato in qualsiasi momento, ed il suo godimento e sfruttamento può avvenire in maniera simultanea da parte di differenti soggetti senza che ciò implichi per ciascuno di essi alcuna limitazione d'uso. La possibilità di utilizzare il marchio è valida ed efficace solo durante la fase di aggregazione vincolante delle imprese, essa si perde con l'uscita dalla rete⁸⁴. Se i singoli partecipanti alla rete possono liberamente porre in essere tutti quegli atti che non incidono, *recte*, che neanche potenzialmente possono incidere sugli interessi protetti dal marchio⁸⁵, al contrario, le altre attività, incidenti sugli interessi del marchio, necessitano della preventiva autorizzazione dell'organo comune ovvero della maggioranza dei contitolari e, in taluni casi, dell'unanimità (articolo 1108 c.c.). La tutela del marchio, contro le condotte scorrette dei partecipanti alla rete ma anche contro i terzi, è demandata all'organo comune⁸⁶. Quest'ultimo, sulla base di quanto previsto nel contratto di rete, può rivolgersi agli organi competenti per azionare misure di coazione, richiedere la comminazione di sanzioni nei confronti di coloro che abusino del segno distintivo e/o l'inibizione dell'uso del marchio (articolo 473 c.p.)⁸⁷. Il

cura di Rossi, Torino, 2008, p. 7).

⁸² D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, p. 25; R. FRANCESCHELLI, *Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 305; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, p. 466. *Contra* Tribunale di Saluzzo, sentenza del 5 gennaio 2001, in *Giur. it.* 2001, p. 318, secondo cui «mentre l'utilizzo di un marchio collettivo non è aperto a tutti i soggetti interessati, bensì solo a coloro ai quali l'organismo titolare del marchio intende concederlo, in caso di certificazione di qualità ambientale tutte le imprese che siano in grado di mettere in commercio beni rispondenti agli standard richiesti vantano un diritto soggettivo al rilascio dell'attestato».

⁸³ G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1964, p. 187; D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970, p. 57 e recentemente, D. CAPRA, *Comunione di diritti di proprietà industriale e prerogative del singolo comunista*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 64.

⁸⁴ In questa direzione: A. ZANARDO, *I marchi "di rete". Disciplina e risvolti applicativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2021, p. 696; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p. 109; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, p. 128; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1995, p. 134; C. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104 del Consiglio C.E.E. del 21 dicembre 1988 recante riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1995, p. 1194; V. GHIDINI, *Note sulla decadenza di marchio per decettività*, in *Antologia*, 4/1995, *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, p. 15; A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 132.

⁸⁵ «E ciò senza che si determini contraffazione o confusione tra i prodotti giacché la funzione distintiva risulta essere non di un prodotto ma di intere categorie di essi» così D. SCARPA, *Rete di imprese in prospettiva industriale: adeguatezza e congruità quali criteri fondanti la struttura*, in *Rivista di diritto industriale*, 2014, p. 48; dello stesso tenore anche M. S. SPOLIDORO, *Reti di imprese e diritti di proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2014, p. 245. In giurisprudenza si confrontano: Tribunale di Milano, sentenza del 18 gennaio 1962, in *Rivista di diritto industriale*, 1963, p. 274; Tribunale di Napoli, sentenza del 28 febbraio 1973, in *Rivista di diritto industriale*, 1977, II, p. 229.

⁸⁶ R. FRANCESCHELLI, *Voce Marchi collettivi*, in *Enciclopedia giuridica*, IX, Milano, 2007, p. 211.

⁸⁷ L'articolo 473 c.p. statuisce che «Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,

Regolamento (UE) 2017/1001⁸⁸, prevedeva che «per assicurare la protezione dei marchi UE» gli Stati membri dovessero designare, «secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia» (punto 31). Con la sentenza nella causa-172/18, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che, in virtù dell'articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento, quando il convenuto ha il suo domicilio in uno Stato membro, il ricorrente presenta la sua azione dinnanzi ai tribunali di quest'ultimo. Tuttavia in virtù dell'articolo 97, paragrafo 5, il ricorrente può parimenti introdurre la sua azione dinnanzi ai tribunali dello Stato membro «in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso». La sentenza precisa, però, che l'articolo 97 non può essere inteso nel senso che il ricorrente può, con riguardo agli stessi atti di contraffazione, cumulare le due azioni⁸⁹.

8. *Attività imprenditoriale ecosostenibile e Pubblica Amministrazione. Dal Green public procurement (GPP) al nuovo Codice dei lavori pubblici*

Affinché il raggiungimento di un modello innovativo di sviluppo sostenibile non resti solo un principio vuoto, è necessario che la spinta “green” trovi il proprio ambito di applicazione anche nella Pubblica Amministrazione, la quale è chiamata ad orientare le scelte relative all'approvvigionamento di beni e servizi connotandole da una maggiore attenzione all'impatto ambientale e sociale.

Seppure il sistema comunitario, sul finire degli anni '90 del secolo scorso, abbia emanato una serie di atti normativi volti ad orientare il settore pubblico verso acquisti a basso impatto ambientale⁹⁰, le prime vere istanze ecologiche sono venute in rilievo solo in alcune Direttive del 2004. In esse, infatti, il legislatore prevedeva che le pubbliche amministrazioni potessero inserire, tra i criteri da valutarsi al momento dell'aggiudicazione di un appalto, quelli di natura ambientale e sociale (criteri qualitativi) oltre che quelli propriamente economici (criteri quantitativi) ed auspicava che gli Stati membri si dotassero di una disciplina sulla contrattazione pubblica “ecologicamente uniforme”⁹¹. Il principale riferimento europeo per gli

fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

⁸⁸ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata), in *G.U.U.E.* L154/1 del 16 giugno 2017.

⁸⁹ Corte di Giustizia europea, sentenza del 5 settembre 2019, causa C-172/18 (*AMSneve ltd ed altri c. Heritage Audio SL*), in <https://curia.europa.eu>.

⁹⁰ Il riferimento è al Libro verde sugli appalti pubblici dell'Unione Europea, Spunti di riflessione per il futuro del 27 novembre 1996, in <https://eur-lex.europa.eu/legal>; ed al Libro Bianco del 22 luglio 1998 (in <https://eur-lex.europa.eu/legal>) il quale enunciava che sebbene la legislazione europea in tema di appalti non contenesse alcun esplicito riferimento all'ambiente, essa, “correttamente interpretata”, poteva tradursi «in un efficace strumento di difesa ambientale, pur senza compromettere la trasparenza della procedura di gara e la parità di trattamento dei partecipanti».

⁹¹ Così la Direttiva n. 2004/17/CE del 31 marzo 2004, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in <https://eur-lex.europa.eu/legal>; e la Direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in *G.U.U.E.* n. L 134 del 30 aprile 2004.

acquisti verdi pubblici è, però, la Comunicazione COM (2008) 400⁹² in cui l'Unione Europea elabora i *criteri di Green Public Procurement* o GPP (acquisti pubblici verdi) con l'obiettivo di individuare gli impatti ambientali delle principali voci di approvvigionamento pubblico. I criteri individuati a livello europeo sulla base delle conoscenze scientifiche e di mercato⁹³ non hanno carattere vincolante, nel senso che gli Stati membri “possono” utilizzarli in modo non cogente come “riferimento” nella promulgazione di norme regolanti gli acquisti pubblici e nella definizione di criteri nazionali di GPP.

L'Italia, accogliendo le indicazioni dell'Unione Europea, dopo un ampio processo di consultazione, gestito dal Ministero dell'Ambiente, con enti locali, parti interessate e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA), ha adottato, nel 2008, il primo “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione” (PANGPP)⁹⁴. Il PANGPP, nelle sue varie stesure aggiornate⁹⁵, è uno strumento attraverso il quale le autorità pubbliche si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi sia ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti. Esso prevede, infatti, l'adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) allo scopo di conseguire gli obiettivi ambientali strategici di riferimento, quali l'efficienza e il risparmio di risorse naturali, la riduzione dei rifiuti prodotti e della loro pericolosità e la riduzione dell'emissione di sostanze pericolose.

Con l'entrata in vigore nel 2016 del Codice dei contratti pubblici⁹⁶ (oggi riformato ad opera del Decreto lgs. n. 36 del 2023⁹⁷) la fissazione dei criteri minimi ambientali diventa obbligatoria in ogni fase del procedimento e non solo nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione dell'opera. Già nella fase di predisposizione del bando di gara il legislatore, infatti, prevede che le stazioni appaltanti debbano contribuire «al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente» (articolo 34 Nuovo codice dei contratti pubblici). Dalla partecipazione alla gara, comunque, deve essere escluso l'operatore economico che abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 80, comma 5 lettera a).

Anche nella fase di aggiudicazione dei lavori, il Codice, confermati i criteri del «minor prezzo» e quello dell'offerta «economicamente più vantaggiosa», precisa che quest'ultimo deve essere individuato in virtù del miglior rapporto qualità/prezzo tenendo conto «di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali» (articolo 108, comma 4).

Infine, con riguardo alla fase di esecuzione del contratto, il primo comma dell'articolo

⁹² Comunicazione COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”, in <https://www.certifico.com/normazione>.

⁹³ I criteri individuati dall'Unione Europea sono verificabili in <https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements>.

⁹⁴ Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (Approvazione del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione), in *G.U.* n. 107 dell'8 maggio 2008.

⁹⁵ Il testo originario, in coerenza con la Direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE che abroga la direttiva 2004/18/CE (in *G.U.U.E.* L65/94 del 28 marzo 2014) e con la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (in *G.U.U.E.* L94/243 del 28 marzo 2014), nonché con gli indirizzi unionali contenuti nella Comunicazione della Commissione europea 2021/3573 del 26 maggio 2021 (in <https://ec.europa.eu>) è stato aggiornato ripetutamente fino al 2 dicembre 2022 dal Ministero della Transizione ecologica (in *G.U.* n. 282 del 2 dicembre 2022).

⁹⁶ D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in *G.U.* n. 91 del 19 aprile 2016.

⁹⁷ D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, in *G.U.* n. 87 del 31 marzo 2023.

113, stabilisce che «le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri». Con la precisazione che «dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali».

Poiché, dunque, i CAM devono essere contenuti fin dall'inizio nei bandi di gara, in considerazione «della natura cogente delle disposizioni che ne impongono l'introduzione», è orientamento giurisprudenziale consolidato che «il loro mancato inserimento nella documentazione determina l'illegittimità del bando e dell'intera procedura»⁹⁸. Con ciò evidenziandosi, anche nel settore dei pubblici acquisti, il cambio di paradigma ed il conseguente spostamento del baricentro da valori puramente economici alla realizzazione di obiettivi più ampi, sociali ed ecologici.

9. Verso il definitivo tramonto del “consumatore passivo”

Le considerazioni fin qui svolte consentono di affermare che, nell'attuale sistema globalizzato, ci si allontana sempre più da una visione del consumatore “passivo” ricettore di beni e servizi “atti a soddisfare meri bisogni”⁹⁹. Piuttosto il consumatore (e l'accezione ben può ricomprendere anche la P.A.), sempre più attento alle tematiche ambientali, può influire sui processi produttivi ed indirizzare il mercato ad assumere comportamenti socialmente ed ecologicamente corretti. Si transita, quindi, dalla c.d. “responsabilità sociale d'impresa” alla “responsabilità sociale del consumatore”, in cui questi è destinatario di diritti e “co-regolatore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità”¹⁰⁰. In questo contesto, gli obblighi informativi gravanti sulle imprese e il conseguente obbligo di trasparenza sulle qualità dei beni e sui processi produttivi sono volti proprio a contrastare ogni forma di *dumping* ambientale¹⁰¹ e sociale¹⁰². Ma vista la difficoltà del consumatore di accertare i caratteri di compatibilità am-

⁹⁸ Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2795 del 20 marzo 2023, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>. Nel caso di specie l'azienda con competenza sulla gestione degli acquisti centralizzati per il S.S. Veneto aveva indetto una procedura telematica aperta per la gestione energetica e tecnologia degli impianti, finalizzata alla stipula di una convenzione. La stazione appaltante aveva chiesto ad ANAC, di visionare ciascun atto di gara prima della sua adozione definitiva, in modo da avere un giudizio di compatibilità preliminare. Uno dei concorrenti rimasti esclusi, aveva impugnato gli atti di gara per la violazione del decreto CAM sull'adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi di illuminazione/forza motrice e servizio di riscaldamento/raffreddamento. In particolare secondo il ricorrente, la documentazione di gara sarebbe stata mancante delle diagnosi e delle certificazioni energetiche relative agli impianti e agli edifici e di altre informazioni previste dal decreto CAM che la stazione appaltante avrebbe dovuto mettere a disposizione dei concorrenti.

⁹⁹ T. PERILLO, *Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”: itinerari della conversione ecologica*, in <https://www.ambientediritto.it>.

¹⁰⁰ F. VESSIA, *La responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori*, in <https://www.federalismi.it>.

¹⁰¹ Il *dumping ambientale* è la produzione o l'esportazione di materiali in Paesi senza o con pochi vincoli di carattere ambientale.

¹⁰² Con l'espressione *dumping sociale* si intende l'importazione di prodotti provenienti da Stati in cui esistono condizioni lavorative non dignitose secondo i parametri delle democrazie occidentali, ovvero, le prestazioni di servizi transfrontalieri in cui le imprese utilizzano manodopera meno costosa di quella locale, ovvero, ancora,

bientale di talune categorie di beni e/o prodotti, anche la certificazione diventa uno strumento fondamentale di credibilità. È, però, importante che la certificazione sia mantenuta a livelli qualitativi elevati e che risponda a *standard* uniformi frutto della cooperazione giuridica sovranazionale.

Al fine di incentivare questo processo virtuoso, negli ultimi anni, i progressi dell'intelligenza artificiale hanno suggerito nuove possibilità di tracciamento¹⁰³ e rilevazioni periodiche volte ad accertare l'effettivo rispetto dell'obbligo di garantire un ambiente salubre, pulito e sostenibile¹⁰⁴. Questo percorso che ricorda (anche se solo lontanamente) il *social credit system* cinese¹⁰⁵, appare, però, complesso e tortuoso dovendo contemperare un delicato bilanciamento di interessi contrapposti tra la libertà personale dell'imprenditore, la tutela delle sue garanzie democratiche e la salvaguardia della salute collettiva e dell'ambiente.

la delocalizzazione della produzione in ambiti, caratterizzati da livelli remunerativi e regimi normativi più favorevoli (R. PESSI, *Dumping sociale e diritto del lavoro*, in *Libertà, lavoro e sicurezza sociale*, 2011, p. 3).

¹⁰³ Si fa riferimento ad algoritmi capaci di utilizzare una pluralità di dati e variabili, valori di emissione di base localizzate, scelte di trasporto individuali, di consumo e di abitazione. Esistono servizi che consentono di stimare le emissioni di GHG associate a varie attività (per esempio voli aerei) e di acquistare crediti di carbonio per compensare tali emissioni (M. P. VANDENBERGH, *From smokestack to SUV: the individuals regulated entity in the new era of environmental law*, in *57 Vand. L. Rev.*, 2004, p. 515).

¹⁰⁴ Il riferimento è al c.d. esame periodico universale di cui alla Risoluzione HRC 5/1 del Consiglio dei diritti umani che permette di stilare un bilancio della situazione dei diritti umani in tutti i Paesi membri, secondo un calendario fisso e prevedibile. L'esame si basa sul rapporto presentato dallo Stato interessato, sulle informazioni raccolte dall'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani e sui dati forniti dalla società civile. Sulla base dell'esame, gli Stati membri possono rivolgere raccomandazioni allo Stato controllato che, a sua volta, può commentarle, accettarle o rifiutarle.

¹⁰⁵ Il Sistema di Credito Sociale è stato ideato in Cina come meccanismo di regolamentazione del mercato. L'obiettivo è quello di stabilire una struttura di regolamentazione auto-imposta, alimentata da *big data*, all'interno della quale le imprese si controllano reciprocamente. L'idea di base è che, se controllate, le aziende si possano conformare alle politiche di governo per evitare che il loro punteggio si abbassi. Le imprese con punteggi alti, infatti, avranno dei vantaggi quali ad esempio favorevoli condizioni sui prestiti, tasse più basse ed opportunità di investimento; le imprese con punteggi bassi, invece, potenzialmente riceveranno condizioni svantaggiose per nuovi prestiti, tasse più alte, restrizioni sugli investimenti e minori opportunità di partecipare a progetti finanziati dal governo.